



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 41/14

Lussemburgo, 27 marzo 2014

Sentenza nella causa C-17/13

Alpina River Cruises GmbH, Nicko Tours GmbH / Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Capitaneria di Porto di Chioggia

La libera prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo applicabile agli armatori dell'Unione che impiegano navi registrate in uno Stato membro disciplina i servizi di crociera marittima

In forza del regolamento sul cabotaggio marittimo¹, la libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo in uno Stato membro è applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 1993, agli armatori dell'Unione che impiegano navi che sono registrate in uno Stato membro e che battono bandiera di tale Stato, sempre che tali navi soddisfino i requisiti del diritto nazionale in materia di cabotaggio.

L'Alpina River Cruises GmbH (una società svizzera) e la Nicko Tours GmbH (una società tedesca) sono, rispettivamente, la società armatrice e la società utilizzatrice della nave turistica svizzera «Bellissima». Tali società intendevano organizzare una crociera di circa una settimana con partenza da Venezia. Esse avevano previsto l'attraversamento della Laguna di Venezia fino a Chioggia, quindi l'attraversamento del mare territoriale tra Chioggia e Porto Levante, per poi risalire il fiume Po per circa 60 chilometri e rientrare a Venezia seguendo l'itinerario inverso. La richiesta di autorizzazione ad attraversare il tratto di mare è stata respinta dalla Capitaneria di Porto di Chioggia, dal momento che, ai sensi del diritto italiano², il cabotaggio marittimo è riservato alle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea.

L'Alpina e la Nicko Tours hanno impugnato tale diniego dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto e, successivamente, dinanzi al Consiglio di Stato. Esse hanno sostenuto che, ai sensi del diritto dell'Unione, la nozione di «cabotaggio marittimo» si applica solo a servizi che comportino un vero e proprio trasporto via mare. Secondo l'Alpina e la Nicko Tours, la crociera non implicherebbe un siffatto trasporto, essendo effettuata in acque interne (ad eccezione del breve transito per il mare territoriale tra Chioggia e Porto Levante).

Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia se una crociera che inizia e termina, con gli stessi passeggeri, in uno stesso porto di uno Stato membro rientri nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

Nella sua odierna sentenza, la Corte sottolinea che **il regolamento riguarda solo i servizi di trasporto in uno Stato membro (cabotaggio) che presentino un carattere marittimo**. Di conseguenza, il trasporto per via navigabile in uno Stato membro non è disciplinato da tale regolamento qualora sia privo di carattere marittimo³.

La soluzione della controversia dipende dalla **questione se la crociera di cui trattasi costituisca un cabotaggio marittimo**.

La Corte constata che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Alpina e dalla Nicko Tours, non sembra che la crociera in esame presenti un carattere essenzialmente non marittimo. A tale riguardo, la Corte – fatta salva la verifica da parte del giudice nazionale – ritiene che, oltre al tratto

¹ Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7).

² V. articolo 224 del codice italiano della navigazione (regio decreto n. 327, del 30 marzo 1942).

³ Per contro, siffatti servizi rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 3921/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno Stato membro (GU L 373, pag. 1).

tra Chioggia e Porto Levante, altre parti dell'itinerario, quali le zone di navigazione percorse nella laguna di Venezia e alla foce del fiume Po, fanno parte delle acque marittime interne italiane.

La Corte sottolinea a tale proposito che la nozione di «mare» di cui al regolamento non si limita al mare territoriale ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare⁴, ma include altresì le acque marittime interne situate al di qua della linea di base del mare territoriale.

Infine la Corte dichiara che **ogni prestazione di servizio croceristico fornita contro remunerazione in acque marittime di uno Stato membro è soggetta al regolamento**, indipendentemente dal fatto che essa inizi e termini, con gli stessi passeggeri, in uno stesso ed unico porto.

Di conseguenza, un **servizio di trasporto marittimo organizzato sotto forma di una crociera che inizia e termina, con gli stessi passeggeri, in uno stesso porto di uno Stato membro è soggetto all'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo negli Stati membri (cabotaggio marittimo)**.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

⁴ Convenzione firmata a Montego Bay (Giamaica) il 10 dicembre 1982, entrata in vigore il 16 novembre 1994 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998 (GU L 179, pag. 1).